

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS061_20)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.
Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'Azienda faunistico venatoria La Marcorina AFV012.
Proponente: dell'Azienda faunistico venatoria La Marcorina AFV012.
Comune: San Canzian d'Isonzo

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Visto in particolare l'articolo 29, comma 2, del predetto DPreg. 0277/2004 che prevede che in caso di vacanza, di assenza o impedimento del Direttore di servizio, il Direttore centrale, qualora non sia attribuito ai sensi dell'articolo 20 l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della Direzione centrale;

Atteso che al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche non risulta ad oggi affidato dalla Giunta regionale l'incarico di Direttore;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 5661/AGFOR del 5 agosto 2020 che ha disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore

sostituto del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti;

Vista la nota protocollata con il numero n. RAF/59738 d.d. 10/09/2020 con cui è stata trasmessa la Valutazione di incidenza ambientale relativa al Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione di Azienda faunistico venatoria di tipo di tipo associativo denominata "La Marcorina" e del rinnovo della concessione e ampliamento della Zona Cinofila denominata "Gavon";

Visto l'avvio del procedimento trasmesso con nota prot. n. 66684-P del 07/10/2020;

Viste le integrazioni alla suddetta Valutazione di incidenza ambientale, trasmessa dall'AFV La Marcorina via PEC in data 20/10/2020 (prot. RAF/12.5/ 69528-A) e via PEO in data 26/10/2020 e 29/11/2020 al fine di completare la documentazione allegata all'istanza;

Constatato che le aree interessate dal Programma in oggetto risultano parzialmente comprese nel perimetro delle ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 04/11/2020, secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000;

Visto che, pertanto, secondo la predetta relazione tecnico illustrativa, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico venatoria La Marcorina AFV012 e l'ampliamento della Zona Cinofila denominata "Gavon" non determinano un'incidenza significativa sulle ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
2. Il Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato da dall'Azienda faunistico venatoria La Marcorina AFV012 e l'ampliamento della Zona Cinofila denominata "Gavon" non è soggetto a valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, possono essere attuati.
3. Si formulano le seguenti condizioni:
 - gli interventi di miglioramento ambientale, previsti ("pulizia del bosco", "pulizia del sottobosco", "diradamento arbusti", "creazione di radure", "sfalcio periodico", "mantenimento di mantenimento di pozze e laghetti") non devono essere effettuati negli habitat 92A0 e 91E0* in quanto vige la misura RE81 - 91E0*, 92A0: divieto di interventi di ripulitura dei corsi d'acqua che determinano danneggiamento e/o distruzione dell'habitat; in vista di un dichiarato rischio di emergenza, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con tale misura, in ogni caso previa verifica preliminare di significatività dell'incidenza".
 - tali interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (dopo il 31 luglio e prima del 1 marzo), al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante forestale (soprattutto

picidi e rapaci forestali) e acquatica, prevedendo nei boschi fluviali la salvaguardia di eventuali alberi con cavità naturali, fori scavati dai picchi o idonei alla nidificazione di Piciformi e Strigiformi e il rilascio di legno morto, che consenta reperibilità di alimento ai picidi e ad altre specie insettivore.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

FAF

Il Direttore sostituto del Servizio
Arch. Andrea Giorgiutti

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005